(ii) la necessità di tenere conto, se del caso, dell'interfaccia con le altre politiche comunitarie che influiscono o potrebbero influire sull'entrata in vigore della direttiva « televisione senza frontiere »; e

(iii) il lancio, a fini di trasparenza, di una consultazione pubblica aperta a tutte le parti interessate, che coinvolga anche i paesi candidati all'adesione all'Unione e i loro cittadini. Questa consultazione pubblica mira a stimolare un dibattito aperto in relazione agli sviluppi recenti delle tecnologie e dei mercati nel settore audiovisivo nonché delle probabili evoluzioni, nell'intento di fornire alla Commissione elementi atti a valutare la necessità di adattare la regolamentazione applicabile, e nel caso di risposta affermativa, a decidere a quali principi ispirarsi.

A tale riguardo bisogna in particolare sottolineare che:

a norma dell'articolo 151 par. 4 del Trattato, la Comunità tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni del Trattato, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture.

Peraltro la Commissione può ricorrere ormai alla valutazione d'impatto[41] uno strumento volto a migliorare la qualità e la coerenza del processo di elaborazione delle politiche comunitarie. La valutazione d'impatto, che verrà progressivamente applicata in seno alla Commissione a partire dal 2003 per tutte le iniziative importanti, è una misura che rientra nell'ambito del Piano d'azione per semplificare e migliorare la regolamentazione[42]. Infatti, durante il Consiglio di Laeken, la Commissione si è impegnata ad attuare dei principi relativi al miglioramento della regolamentazione, e segnatamente un meccanismo per la valutazione dell'impatto della regolamentazione. Questo impegno faceva seguito al Libro bianco della Commissione sulla governance[43].

La valutazione d'impatto individua i probabili aspetti positivi e negativi delle azioni proposte, consentendo così di procedere a una valutazione politica della proposta con cognizione di causa e di individuare i compromessi nella realizzazione di obiettivi concorrenti. Inoltre essa consente di completare l'applicazione del Protocollo sulla complementarità e la proporzionalità, allegato al Trattato di Amsterdam.

1.1. Strumenti specifici della politica audiovisiva europea

L'aspetto interno della politica audiovisiva europea si basa su una combinazione di strumenti comunitari specifici e di varia natura. Esso si compone, tra l'altro[44], di misure legislative obbligatorie (es.: direttiva «televisione senza frontiere[45]»), di meccanismi di finanziamento (es.: programma Media +[46], iniziativa «i2i Audiovisuel[47]») o, ancora, di strumenti legislativi non obbligatori (es.: raccomandazione del 1998 del Consiglio sulla protezione dei minori e della dignità umana[48]).

I vari strumenti della politica audiovisiva, che interagiscono l'uno con l'altro, si sostengono sui principi della complementarità a livello nazionale e comunitario e del valore aggiunto comunitario. Al fine di

(41) Comunicazione della Commissione del 5.06.2002 in materia di valutazione d'impatto (COM(2002) 276 def.).

(42) Comunicazione della Commissione Piano d'azione « Semplificare e migliorare la regolamentazione» (COM (2002)278 def.) del 5.06.2002 e COM (2002) 278/2 def. del 06.06.2002.
http://europa.eu.int/eurlex/fr/com/cnc/2002/com2002_0278fr02.pdf

(43) "La governance europea. un Libro bianco" 25.07.2001, COM(2001) 428 def.

(44) Non vengono citate in particolare le comunicazioni della Commissione contenenti linee direttive, quali la comunicazione della Commissione su «Taluni aspetti giuridici riguardanti le opere cinematografiche e le altre opere audiovisive» (COM (2001) 534 def.), la comunicazione della Commissione sul finanziamento del sistema di radiodiffusione del servizio pubblico (COM(2001/C 320/04).

(45) http://europa.eu.int/comm/avpolicy/regul/twf/newint_en.htm

(46) http://europa.eu.int/comm/avpolicy/mediapro/media/en_htm

(47) http://europa.eu.int/comm/avpolicy/media/index/en_htm

(48) GU CE L 270 del 7.10.1998, pag.48. http://europa.eu.int/comm/avpolicy/regul/new_srv/recom-intro_fr.htm

rafforzare la sinergia con la direttiva «televisione senza frontiere», la Commissione, nell'attuare il presente programma di lavoro, terrà conto della totalità degli strumenti specifici della politica audiovisiva europea.

1.1.1. Direttive

Oltre alla direttiva «televisione senza frontiere» che costituisce il quadro giuridico di riferimento per l'esercizio delle attività di radiodiffusione televisiva nell'Unione europea, bisogna fare riferimento alla direttiva 93/83/CEE «Cavo e satellite»[49], che mira a coordinare alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo al fine di agevolare la diffusione transfrontaliera di programmi audiovisivi.

1.1.2. Raccomandazioni

Il 24 settembre 1998 il Consiglio ha adottato una raccomandazione concernente lo sviluppo della competitività dell'industria dei servizi audiovisivi d'informazione europei attraverso la promozione di strutture nazionali volte a raggiungere un livello comparabile e efficace di tutela dei minori e della dignità umana[50].

Questo testo, che completa il capitolo V della direttiva « televisione senza frontiere » relativo alla protezione dei minori, rappresenta il primo strumento giuridico comunitario concernente tutti i mass media elettronici, ovvero al contenuto dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea e diffusi via Internet.

La raccomandazione, atto giuridico previsto dall'articolo 249 del Trattato CE e destinato a orientare le legislazioni nazionali, istituisce, come complemento al quadro regolamentare, delle linee direttive per lo sviluppo dell'autoregolamentazione nazionale in materia di protezione dei minori e della dignità umana.

Nel quadro dell'applicazione di questo testo si invitano le reti televisive a sperimentare nuovi mezzi di controllo parentale collegati allo sviluppo della televisione digitale (codici personali, programmi di filtraggio o cip di controllo), ferma restando la responsabilità delle emittenti in questo settore. Gli operatori di servizi on line e di servizi offerti via Internet vengono a loro volta invitati a dotarsi di codici di buona condotta per applicare meglio e pubblicizzare la legislazione vigente. L'applicazione di tale raccomandazione rappresenta un interessante esempio di articolazione complementare, a livello comunitario, tra misure legislative, da una parte, e misure d'autoregolamentazione che associano la totalità delle parti in causa, dall'altra, nell'intento di rafforzare la protezione dei minori e della dignità umana anche su Internet.

1.1.3. Misure di finanziamento

Tra le misure di sostegno applicate dalla Commissione, è il caso di menzionare il programma MEDIA (2001- 2005)[51] che mira a rafforzare la competitività dell'industria audiovisiva europea attraverso una serie di azioni di incitamento e di aiuti finanziari mirati alla formazione dei professionisti, allo sviluppo di progetti di produzione nonché alla distribuzione e promozione delle opere cinematografiche e dei programmi audiovisivi. I più recenti sviluppi tecnologici verranno tenuti in considerazione nel quadro del sostegno specifico a progetti pilota[52].

(49) http://europa.eu.int/comm/internal_market/fr/intprop/docs/index.htm

(50) http://europa.eu.int/comm/avpolicy/regul/new_srv/recom-intro_fr.htm

(51) Il programma Media Plus è basato sulle seguenti decisioni: decisione 2000/821/CE del Consiglio del 20 dicembre 2000 relativa all'attuazione di un programma di incentivazione dello sviluppo, della distribuzione e della promozione delle opere audiovisive europee (MEDIA Plus - Sviluppo, distribuzione e promozione) (2001-2005); decisione 163/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 gennaio 2001 relativa all'attuazione di un programma di formazione per gli operatori dell'industria europea dei programmi audiovisivi (MEDIA-Formazione) (2001-2005). http://europa.eu.int/comm/avpolicy/media/index/fr_htm

(52) http://europa.eu.int/comm/avpolicy/media/pilot/fr_htm

Anche l'iniziativa "i2i Audiovisivo", un'azione della VBanca europea degli investimenti (BEI)e del Fondo europeo per gli investimenti (GFEI), in collegamnto con la Commissione europea, meritevole di menzione. Si tratta di un pacchetto di azioni[53] volte a rafforzare la base finanziaria del settore audiovisivo e ad accelerare il suo adeguamento alle tecnologie digitali. Complementare al programma Media Plus, questo vero e proprio "pacchetto finanziario" si prefigge di aumentare la competitività di questa industria e di favorire lo sviluppo di contenuti audiovisivi europei.

Esistono vari altri meccanismi di sostegno, come ad esempio il programma comunitario pluriennale (2001-2005) «e-contenuto», che mira ad incoraggiare lo sviluppo e l'utilizzo di contenuti digitali europei sulle reti mondiali nonché a promuovere la diversità linguistica nella società dell'informazione[54].

1.2. Relazioni con altre politiche della Comunità

Oltre all'applicazione diretta delle disposizioni del Trattato, segnatamente di quelle relative alle quattro libertà fondamentali derivate dal diritto primario (libera circolazione dei servizi, delle merci, dei capitali e delle persone), è importante sottolineare che molte politiche dell'Unione europea sono collegate alla politica audiovisiva europea. A titolo d'esempio potremo menzionare la politica della concorrenza, la politica in materia di proprietà intellettuale[55] e di mass media[56], la politica della società dell'informazione (segnatamente la direttiva sul commercio elettronico[57] e il pacchetto "comunicazioni elettroniche"[58] o anche la politica di protezione dei consumatori[59].

Tali politiche si influenzano dunque a vicenda e interagiscono l'una con l'altra al fine di realizzare gli obiettivi previsti dal Trattato.

È altresì in questo contesto che le disposizioni dell'articolo 151 paragrafo 4 del Trattato CE, in base al quale la Comunità tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di

(53) (i) la messa a disposizione di linee di credito (o "prestiti globali ") della BEI al settore bancario specializzato nell'audiovisivo per il finanziamento di piccole imprese di creazione audiovisiva, di tecnologie audiovisive o imprese che realizzano lavori di subappalto in questo settore ; (ii) il finanziamento a medio e lungo termine da parte della BEI, in cooperazione con il settore bancario, di grandi gruppi televisivi, di produzione o di distribuzione audiovisiva, privati o pubblici, per i loro investimenti infrastrutturali; (iii) il finanziamento di fondi di capitali di rischio specializzati nell'audiovisivo, attraverso assunzioni di partecipazione del FEI ; (iv) l'elaborazione di azioni congiunge del Gruppo BEI e della Commissione europea in favore della creazione culturale o dello sviluppo dell'industria cinematografica o televisiva (sessioni di formazione al finanziamento, cooperazione tra distributori europei, ecc.).

(54) Decisione 2001/48/CE del Consiglio del 22 dicembre 2000, GU CE L 14 del 18.1.2001
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgc/aides/forms/infso02_fr.htm

(55) Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, GU L 167 del 22/06/2001 p. 10

(56) Direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo, GU L 248 del 06/10/1993; Relazione della Commissione europea sull'applicazione della direttiva 93/83/CEE del Consiglio per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo, COM (2002) 430 DEF., 27 luglio 2002; Direttiva 98/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 1998 sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato GU L 320 del 28/11/1998 pag. 54; Comunicazione della Commissione concernente l'applicazione dei principi generali della libera circolazione delle merci e dei servizi - Artt. 28 e 49 CE - In materia di utilizzazione delle antenne paraboliche/* COM/2001/351 def. del 27 giugno 2001.
(Http://europa.eu.int/comm/internal_market/fr/intprop/docs/index.htm.

(57) Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul commercio elettronico"), GU . L 178 del 17/07/2000 pag. 1.

(58) http://europa.eu.int/information_society/topics/telecoms/regulatory/maindocs/index_en.htm

(59) Cfr. segnatamente la comunicazione della Commissione relativa al seguito al Libro verde sulla protezione dei consumatori nell'Unione europea, Bruxelles, 11.6.2002, COM(2002) 289 def. Sui lavori in corso per una direttiva quadro cfr. http://europa.eu.int/comm/consumers/policy/developments/fair_comm_pract/follow_green_fr.html

altre disposizioni del Trattato, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture, rivestono un'importanza particolare.

La Commissione terrà conto dell'interazione tra queste differenti politiche, se del caso, nel quadro dell'attuazione del presente programma di lavoro, nell'intento di rafforzare la coerenza globale della politica audiovisiva europea.

Per quanto concerne in particolare i diritti di proprietà intellettuale, va ricordato che essi rappresentano uno stimolo alla creazione e all'investimento in numerosi settori artistici, in particolare nel settore audiovisivo (televisione, cinema, musica, ecc.) e contribuiscono alla competitività, all'occupazione e all'innovazione della società dell'informazione. Essi sono stati oggetto di una profonda armonizzazione europea volta a eliminare gli intralci agli scambi e ad adeguare il quadro normativo applicabile ai nuovi modelli di sfruttamento dei diritti.

La direttiva 93/83/CEE "cavo e satellite", che si articola con la direttiva "televisione senza frontiere", mira a coordinare alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo al fine di agevolare la diffusione transfrontaliera di programmi audiovisivi. Come seguito a una relazione sulla sua applicazione, adottata dalla Commissione il 26 luglio 2002[60], questa direttiva inoltre viene attualmente sottoposta a un processo di ricerca e riflessione, attuato dalla Direzione generale per il mercato interno (sessioni di lavoro, in stretta collaborazione con le diverse parti interessate e con i rappresentanti delle autorità nazionali competenti). La Commissione farà in modo che l'eventuale riesame dei due strumenti avvenga in maniera coerente e coordinata, al fine di favorire lo sviluppo di vari canali di diffusione del contenuto audiovisivo tenendo conto degli interessi di tutte le parti interessate (segnatamente dei titolari dei diritti delle emittenti e dei telespettatori).

La Commissione terrà conto anche dell'interfaccia della direttiva "televisione senza frontiere", laddove essa è pertinente, con la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione[61] e con la direttiva sul commercio elettronico[62].

1.3. Consultazione pubblica

Il presente programma di lavoro rappresenta un importante passo in avanti per meglio comprendere la globalità delle sfide economiche, culturali e sociali legate all'entrata in vigore della direttiva "televisione senza frontiere". Esso segue il solco tracciato dalla comunicazione della Commissione del 1999 sui principi e orientamenti della politica audiovisiva della Comunità nell'era digitale[63].

Al fine di raccogliere gli elementi di valutazione e gli orientamenti inerenti alla necessità di aggiornare o adeguare, a termine, la direttiva "televisione senza frontiere" e, se del caso, di adottare misure a essa connesse o complementari, la Commissione lancerà, nel corso del primo trimestre del 2003, una consultazione pubblica aperta alla totalità delle parti interessate, associandovi anche i paesi candidati all'adesione all'Unione europea e i loro cittadini.

(60) COM(2002)430 def., http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/media/cabsat/report1993-83/index.htm

(61) Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, GU L 167 del 22/06/2001 pag. 0010 - 0019

(62) Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul commercio elettronico") GU L 178 del 17/07/2000 pag. 0001 - 0016 - 0001 - 0016 - http://europa.eu.int/comm/internal_market/fr/ecommerce/index.htm

(63) Comunicazione della Commissione del 14.12.1999 al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni - Principi e orientamenti per la politica audiovisiva della Comunità nell'era digitale (COM(1999)657 def.)). http://europa.eu.int/comm/avpolicy/legis/key_doc/legispdffiles/av_fr.pdf

In questo contesto[64] essa procederà, nel corso del primo semestre del 2003, a una serie di udienze pubbliche e inviterà tutte le parti interessate a trasmetterle dei commenti scritti sui diversi temi specifici individuati nel presente programma di lavoro.

Tale consultazione dovrebbe permettere in particolare di valutare se l'evoluzione economica e tecnologica del settore impone un adeguamento delle misure regolamentari esistenti, tenendo conto in particolare della moltiplicazione dei canali di diffusione del contenuto audiovisivo. Particolare attenzione verrà in questo contesto prestata ai principi della proporzionalità e della sussidiarietà[65].

Sulla base dei risultati di questa consultazione pubblica, la Commissione sottoporrà, alla fine dell'anno 2003 o all'inizio dell'anno 2004, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una comunicazione accompagnata da eventuali proposte.

II. PROGRAMMA DI LAVORO

In applicazione delle disposizioni del Trattato[66], la direttiva "televisione senza frontiere" traccia il quadro giuridico di riferimento per la libera prestazione di servizi televisivi nell'UE al fine di promuovere lo sviluppo di un mercato europeo (principi di libertà di ricezione e di ritrasmissione di programmi televisivi) tenendo conto di alcuni obiettivi di interesse generale[67].

A tal fine, essa coordina a livello comunitario la legislazione nazionale in settori quali la determinazione della legge applicabile nei confronti dei radiotrasmettitori (principio del paese di trasmissione), la promozione della distribuzione e della produzione delle opere europee, l'accesso agli eventi di grande importanza, la pubblicità, le aste televisive, le sponsorizzazioni, la protezione dei minori e l'ordine pubblico, il diritto di risposta.

Oggi, sotto l'impulso dello sviluppo delle tecnologie digitali e della moltiplicazione del numero di canali televisivi offerti dalle varie piattaforme (terrestre, via cavo, via satellite, via Internet...) e dei nuovi metodi di diffusione e di fruizione (pay per view, videoregistratori personali, televisione interattiva, schermi giganti piatti, nuove tecnologie di compressione delle immagini, ecc.) il settore audiovisivo è soggetto a profondi cambiamenti. Questa evoluzione induce la Commissione a riesaminare l'interpretazione e l'applicazione della direttiva "televisione senza frontiere" alla luce in particolare dei recenti sviluppi legislativi e regolamentari intervenuti negli Stati membri, nonché a proporre delle soluzioni alle difficoltà eventualmente individuate.

In particolare, per evitare i rischi di incertezza giuridica e di distorsione della concorrenza, è compito della Commissione assicurarsi - tenendo conto degli obiettivi di interesse generale summenzionati - che i recenti sviluppi nelle legislazioni, nelle regolamentazioni e nelle pratiche amministrative siano compatibili con l'obiettivo principale di assicurare la libera circolazione dei servizi. La consultazione pubblica consentirà a tutte le parti interessate di inviare commenti scritti e di partecipare alle udienze pubbliche. Tale consultazione pubblica verrà organizzata sulla base di temi specifici menzionati nel presente programma di lavoro.

(64) Cfr. lavori della Commissione, "Verso una cultura di maggiore consultazione e dialogo - Proposta di principi generali e requisiti minimi per la consultazione delle parti interessate ad opera della Commissione".

(65) In applicazione del Protocollo sulla sussidiarietà e sulla proporzionalità allegato al Trattato di Amsterdam.

(66) Gli articoli 49 e seguenti del Trattato proibiscono qualsiasi restrizione alla libertà di effettuare trasmissioni radiotelevisive al di là delle frontiere degli Stati membri. Il Trattato e le sentenze della Corte di giustizia prevedono solo tre deroghe a questo principio, ovvero le misure giustificate da ragioni di ordine pubblico, di sicurezza pubblica e di salute pubblica.

(67) Cfr. il punto 3.1 della relazione d'applicazione, per il richiamo degli obiettivi di interesse generale.

2.1. Considerazioni generali

Si impongono due considerazioni generali riguardo al futuro della normativa europea: da un lato, il campo d'applicazione della normativa e dall'altro l'articolazione tra i diversi strumenti comunitari pertinenti.

La riflessione analizzerà in particolare l'articolazione tra le misure legislative, la coregolamentazione e l'autoregolamentazione.

Le questioni verranno affrontate unicamente dal punto di vista degli obiettivi d'interesse generale perseguiti dalla politica audiovisiva europea e, in questo contesto, nell'intento di assicurare la libera circolazione dei servizi procedendo all'individuazione e alla soppressione degli eventuali ostacoli al mercato interno.

In questo settore si terrà inoltre conto dell'applicazione dei principi di proporzionalità e di sussidiarietà così come sono precisati nel Protocollo allegato al Trattato di Amsterdam.

1. Campo d'applicazione

Per quanto il campo d'applicazione, è necessario ricordare alcuni principi posti alla base, a livello comunitario, della regolamentazione esistente.

Anzitutto va sottolineato il carattere «tecnologicamente neutrale» della direttiva "televisione senza frontiere", la totalità delle disposizioni della quale si applicano indistintamente alla televisione analogica e alla televisione digitale, e questo a prescindere dal metodo di diffusione (terrestre, via satellite, via cavo, ecc.).

In secondo luogo bisogna ricordare l'importante distinzione[68] operata dal diritto comunitario positivo tra i servizi di "radiodiffusione televisiva" riguardanti i programmi televisivi destinati al pubblico, e i «servizi della società dell'informazione», forniti su richiesta individuale. Il concetto di "richiesta individuale di un destinatario di servizi" si riferisce a un servizio fornito tramite la trasmissione di dati e su richiesta individuale[69].

(68) Infatti l'articolo 1(a) della direttiva "Televisione senza frontiere" contiene la seguente definizione della "trasmissione televisiva" : "la trasmissione, via cavo o via etere, nonché la trasmissione via satellite, in forma non codificata o codificata, di programmi televisivi destinati al pubblico. Il termine suddetto comprende la comunicazione di programmi effettuata tra le imprese ai fini della ritrasmissione al pubblico. La suddetta nozione non comprende i servizi di comunicazione che forniscono informazioni specifiche o altri messaggi su richiesta individuale, come la telecopiatura, le banche elettroniche di dati e servizi analoghi". L'articolo 1, paragrafo 3 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, nella versione modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998 contiene la seguente definizione della nozione di "servizio della società dell'informazione": "qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi.". "Quest'ultima direttiva indica espressamente che "i servizi televisivi - ai sensi della direttiva "Televisione senza frontiere" - e di radiodiffusione non sono servizi della società dell'informazione giacché non sono forniti a richiesta individuale". Cfr. l'allegato a tale direttiva, che precisa l'elenco indicativo dei servizi non coperti dall'articolo 1, punto 2, secondo comma http://europa.eu.int/scadplus/leg/fr/lvb/121003.htm La definizione dei "servizi della società dell'informazione" è stata ripresa dalla direttiva 98/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 1998 sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato nonché dalla direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno.

(69) Cfr. articolo 1, punto 2, secondo comma, terzo trattino della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998

I servizi di "radiodiffusione televisiva" regolamentati dalla direttiva «televisione senza frontiere». I «servizi della società dell'informazione» sono in particolare regolamentati nel quadro della direttiva sul commercio elettronico[70].

La Commissione non ha intenzione di rimettere in discussione la distinzione operata dall'acquis comunitario tra «servizi della società dell'informazione», da una parte, e servizi coperti dalla direttiva "televisione senza frontiere", dall'altra.

Per ciascuno dei temi specifici definiti al punto 3.2, la Commissione, tenendo conto dei recenti sviluppi del mercato e delle tecnologie nonché delle evoluzioni prevedibili, valuterà se le disposizioni della direttiva abbiano pienamente centrato gli obiettivi prefissati e se sia necessario prevedere delle misure a livello comunitario.

In caso affermativo essa valuterà se sia auspicabile rivedere le disposizioni attuali della direttiva o piuttosto modularle, o ancora prevedere altre misure per raggiungere gli obiettivi della direttiva. Le questioni verranno affrontate unicamente dal punto di vista degli obiettivi di interesse generale perseguiti dalla direttiva "televisione senza frontiere". Non verranno dunque trattate le questioni relative alla trasmissione, all'accesso o alla regolamentazione delle transazioni relative alla trasmissione o all'accesso, compreso l'accesso alle risorse associate e le regole del tipo "must-carry", né quelle relative alla normalizzzione, contemplate dal nuovo quadro regolamentare[71] sulle reti ed i servizi di comunicazione elettronica, o ancora quelle relative alla regolamentazione delle transazioni.

2. Articolazione tra regolamentazione, coregolamentazione e autoregolamentazione

L'esame riguarderà anche il tipo di misura regolamentare da adottare.

Nel suo Libro bianco sulla governance europea[72] la Commissione europea ha proposto di dare maggiore apertura al processo di elaborazione delle politiche dell'UE, in modo da garantire una più ampia partecipazione alla loro concezione e applicazione dei cittadini e delle organizzazioni. Il Libro bianco caldeggia un maggiore ricorso ai vari strumenti di politica pubblica, e segnatamente ai meccanismi di coregolamentazione[73] e di autoregolamentazione. Peraltro la Commissione ha adottato un piano d'azione per semplificare e migliorare la regolamentazione[74].

La Commissione si è impegnata a chiarire la scelta e l'uso degli strumenti a propria disposizione per legiferare. Tuttavia essa rammenta che il ricorso alla direttiva deve rispettare lo spirito e la lettera dei Trattati: la direttiva deve tornare ad essere uno strumento volto a definire un quadro giuridico e degli obiettivi da raggiungere. La Commissione desidera quindi limitare per quanto possibile le direttive al quadro generale, comprendente gli obiettivi, le scadenze e gli elementi essenziali della legislazione. Il compito del legislatore sarebbe quello di pronunciarsi su questi elementi essenziali, dipendenti da una scelta politica e lasciare le modalità tecniche o i dettagli alle misure d'esecuzione.

(70) Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno. GU n. L 178 del 17/07/2000 pagg. 01 - 16 - http://europa.eu.int/comm/internal_market/fr/ecommerce/index.htm

(71) http://europa.eu.int/information_society/topics/telecoms/regulatory/maindocs/index_en.htm

(72) La governance europea - Un Libro bianco, COM(2001) 428 def., 25.7.2001. http://europa.eu.int/comm/governance/white_paper/index.htm

(73) Per le condizioni del ricorso alla coregolamentazione, cfr. in particolare pag. 25.

(74) Comunicazione della Commissione - Piano d'azione "Semplificare e migliorare la regolamentazione", COM(2002) 278 def./2, 06.06.2002. http://europa.eu.int/comm/governance/suivi_lb_fr.htm

Inoltre la Commissione sottolinea che si potrebbe fare un uso pertinente delle alternative alla regolamentazione, senza per questo porre pregiudizio alle disposizioni del Trattato né alle prerogative del legislatore comunitario.

La regolamentazione e, in alcuni casi, l'autoregolamentazione possono quindi rappresentare degli strumenti che consentono, a condizioni chiaramente definite, di perseguire gli obiettivi del Trattato semplificando al contempo il lavoro legislativo e la stessa legislazione e tenendo conto dei principi della proporzionalità e della sussidiarietà, senza per questo rimettere in causa i principi fondamentali del mercato interno.

La **coregolamentazione** permette, nel quadro di un atto legislativo, di rinviare l'attuazione degli obiettivi definiti dal legislatore comunitario a misure di competenza delle parti riconosciute in tale ambito. Si tratta di uno strumento la cui attuazione può risultare utile per assicurare l'adeguamento della legislazione ai problemi e ai settori in questione, per alleggerire il lavoro legislativo concentrandosi sugli aspetti essenziali e infine, per approfittare dell'esperienza delle parti interessate, in particolare degli operatori e delle parti sociali. Il ricorso a tale strumento, nel quadro di un atto legislativo, deve recare un valore aggiunto al servizio dell'interesse generale. Questo approccio può risultare utile laddove occorrano misure flessibili e/o urgenti purché tali misure non richiedano un'applicazione uniforme nella Comunità e non interessino le condizioni della concorrenza. In questo quadro normativo il legislatore[75] fissa in questo quadro normativo gli aspetti essenziali della legislazione: obiettivi da raggiungere, termini e meccanismi d'attuazione, metodi di controllo dell'applicazione ed eventuali sanzioni, al fine di garantire la sicurezza del diritto. Egli determina in quale misura la definizione e l'attuazione delle misure di applicazione possono essere affidate alle parti interessate in considerazione della loro riconosciuta esperienza nel merito. Qualora il ricorso a tale meccanismo non abbia i risultati che ci si attendeva, la Commissione si riserva di presentare al legislatore una proposta legislativa di tipo classico.

L'autoregolamentazione riguarda le numerose pratiche, le regole comuni, i codici di comportamento o gli accordi volontari che soggetti economici, sociali, ONG o gruppi organizzati definiscono di propria iniziativa, su base volontaria, per disciplinare e organizzare le loro azioni. Contrariamente alla coregolamentazione, l'autoregolamentazione (o self-regulation) non implica un atto legislativo (cfr. infra). La Commissione può ritenere preferibile non avanzare proposte legislative laddove esistano già accordi di questo genere che consentano di raggiungere gli obiettivi del Trattato. Essa può anche suggerire, ad esempio mediante una raccomandazione, il ricorso all'autoregolamentazione tra le parti interessate per evitare l'adozione di una regolamentazione, senza pertanto escludere la possibilità di legiferare se tale accordo si rivelasse insufficiente o inefficace. La questione centrale nel quadro del riesame può essere riassunta come segue: «Quali sono i mezzi più efficaci e appropriati, a livello comunitario, per garantire il rispetto degli interessi generali nel settore digitale?». Per la Commissione, la rivoluzione digitale non rimette in discussione l'obbligo di individuare a livello comunitario gli interessi generali pertinenti e, se del caso, di garantirne il rispetto tramite misure legislative o regolamentari, ricorrendo in via complementare alla coregolamentazione o, in alcuni casi, affidandosi all'autoregolamentazione.

Il programma di lavoro analizzerà, conformemente al principio di sussidiarietà[76], la totalità di questi elementi.

(75) Anche se la Commissione propone un atto legislativo in cui sarà previsto il ricorso alla coregolamentazione, spetterà al Parlamento europeo e al Consiglio adottare tale proposta. Cfr. condizioni di ricorso alla coregolamentazione, pag. 13 della comunicazione summenzionata COM(2002) 278 def./2.

(76) Cfr. protocollo sulla sussidiarietà e la proporzionalità allegato al Trattato di Amsterdam.

2.2. Temi specifici:

Tema 1: L'accesso agli eventi di grandi significato per la società

In occasione della revisione della direttiva nel 1997, è stato introdotto un articolo 3 bis allo scopo di permettere a ciascuno Stato membro di prendere delle misure, conformemente al diritto comunitario, per garantire che gli organismi di radiodiffusione televisiva rientranti nella propria sfera di competenza non ritrasmettano in maniera esclusiva degli avvenimenti che esso giudica di significato fondamentale per la società, privando così un'importante quota del pubblico di tale Stato membro della possibilità di seguire tali avvenimenti in diretta o in differita su un canale televisivo in chiaro. Questa disposizione, che si basa sul principio del reciproco riconoscimento, è applicabile esclusivamente agli organismi di radiodiffusione televisiva contemplati dall'articolo 1 b) della direttiva. La Commissione non desidera estendere tale disposizione. Tuttavia essa ritiene che sarebbe utile riesaminare la formulazione dell'articolo 3 bis allo scopo di migliorare la sua attuazione.

Tema 2: La promozione della diversità culturale e della competitività dell'industria europea dei programmi

Il doppio obiettivo di promozione della diversità culturale e della competitività dell'industria europea dei programmi si traduce concretamente nella direttiva "televisione senza frontiere", tramite un insieme di misure a favore della distribuzione e della produzione di programmi televisivi europei, tenendo conto anche dell'articolo 151, paragrafo 4 del Trattato che obbliga la Comunità a tenera conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge ai sensi di altre disposizioni del Trattato, segnatamente al fine di rispettare e di promuovere la diversità delle proprie culture[77].Tale disposizione, che si articola tramite meccanismi complementari di aiuto finanziario come il programma Media, è basato sulle disposizioni del titolo III della direttiva "televisione senza frontiere": articolo 4 (promozione delle opere europee), articolo 5 (promozione delle opere europee realizzate da produttori indipendenti, articolo 6 (definizione della nozione di opere europee), articolo 7 (data di trasmissione delle opere cinematografiche) e articolo 9 (deroga per le emittenti televisive locali che non fanno parte di una rete nazionale).

L'articolo 4, paragrafo 3 prevede un riesame dell'attuazione dell'articolo in questione sulla base di una relazione della Commissione che tiene conto in particolare dell'evoluzione verificatasi nel mercato comunitario e del contesto internazionale, sulla base delle informazioni comunicate dagli Stati membri. L'articolo 25 bis precisa inoltre che tale riesame tiene conto di un studio indipendente sull'impatto dei provvedimenti in questione sia a livello comunitario che nazionale. Peraltro nel quadro del seguito alla comunicazione 'Cinema'[78], la Commissione ha individuato una doppia serie di questioni da esaminare nel quadro del riesame della direttiva "televisione senza frontiere". La prima serie di questioni riguarda la definizione di "opera europea", la definizione del concetto di "produttore o produzione indipendente". La seconda serie riguarda la cronologia della trasmissione delle opere cinematografiche nonché la definizione e lo sfruttamento dei diritti in linea.

Il presente programma di lavoro prevede a questo titolo: (i) di fare realizzare lo studio indipendente previsto dall'articolo 25 bis della direttiva, quindi (ii) di approfondire la riflessione sull'attuazione del titolo III della direttiva "tele", e (iii) di fare progredire gli scambi di punti di vista riguardo alla doppia serie di questioni individuate nel quadro della comunicazione 'cinema'.

(77) Già articolo 128, paragrafo 4. Cfr. considerando 25 della direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive. http://europa.eu.int/comm/avpolicy/regul/twf/newint_fr.htm

(78) Cfr. punto 8 della Commissione 'Cinema' - http://europa.eu.int/comm/avpolicy/regul/cine1_fr.htm

Tema 3: La tutela degli interessi generali nella pubblicità televisiva, le sponsorizzazioni, le aste televisive e l'autopromozione

La direttiva nel suo capitolo IV detta per i programmi di radiodiffusione televisiva una serie di regole relative alla pubblicità, alle sponsorizzazioni e alle aste televisive, tra cui delle regole relative alla pubblicità destinata ai minori. Essa prevede delle regole riguardo alla quantità di pubblicità ammessa sullo schermo (limiti quotidiani e orari, articolo 18), alla quantità e alle modalità delle interruzioni pubblicitarie (articolo 11) nonché delle regole applicabili al contenuto e alla presentazione degli spot pubblicitari (articoli 10, 12, 13, 14, 15 e 16). Regole specifiche (articolo 17) sono applicate alle sponsorizzazioni.

La direttiva mira a proteggere gli interessi dei telespettatori, ad esempio sancendo una chiara distinzione tra contenuto editoriale e comunicazione pubblicitaria, a proteggere l'integrità e il valore delle opere audiovisive nonché a tutelare i titolari dei diritti, ad esempio evitando eccessive perturbazioni. La Commissione analizzerà in particolare la proporzionalità delle misure esistenti, partendo dal principio che la regolamentazione deve essere limitata al minimo necessario per centrare gli obiettivi perseguiti. Sarà in particolare necessario analizzare se determinate regole di limitazione quantitativa della pubblicità possano essere ammorbidite, tenendo conto del grado di scelta e di controllo da parte degli utenti.

Inoltre, per quanto riguarda la programmazione non lineare, bisognerà valutare se sia il caso di varare delle regole specifiche, segnatamente al fine di garantire la separazione tra contenuti redazionali e comunicazioni commerciali.

Diversi Stati membri hanno adottato, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva, delle regole più dettagliate o più rigorose rispetto a quelle della direttiva, ad esempio in materia di garanzia (riguardo alla durata dello spot, della sponsorizzazione o al contenuto del suo messaggio). Inoltre vari Stati membri hanno adottato interpretazioni divergenti dalla direttiva per quanto riguarda le nuove tecniche pubblicitarie, in particolare gli schermi divisi, la pubblicità virtuale e la pubblicità interattiva. La Commissione valuterà le implicazioni giuridiche delle nuove tecniche pubblicitarie al fine di determinare se sia il caso di adattare la legislazione o se la legislazione esistente permette già di regolamentare adeguatamente tali tecniche. Essa analizzerà inoltre le implicazioni economiche e finanziarie degli eventuali adeguamenti.

All'atto di procedere alla sua analisi, la Commissione terrà conto dell'eventuale ruolo dell'autoregolamentazione riguardo alle regole sulla pubblicità, tenendo presente che queste norme dovranno garantire o migliorare la sicurezza giuridica ed essere compatibili con il principio della libera circolazione dei servizi.

Inoltre, in relazione ai lavori sulla politica audiovisiva e alla futura direttiva quadro sulle pratiche commerciali leali, sarà necessario assicurare la coerenza e la compatibilità, così come precisato dalla comunicazione sul seguito al Libro verde sulla protezione dei consumatori (p. 2)[79].

Tema 4: La protezione dei minori e l'ordine pubblico - Diritto di risposta

La protezione dei minori e l'ordine pubblico

Gli articoli 22 e 22 bis della direttiva definiscono i principi che gli Stati membri devono rispettare riguardo alla protezione dei minori e all'ordine pubblico. Essi prevedono l'applicazione da parte degli Stati membri di misure appropriate e di meccanismi (scelta dell'orario di trasmissione, accorgimenti tecnici volti ad impedire che i minorenni che si trovano nella zona di ricezione normalmente seguano o ascoltino tali programmi, o l'inserimento di avvertimenti acustici o segni

(79) Cfr. nota 59.

di identificazione attraverso la presenza di un simbolo visivo) allo scopo di assicurare il rispetto di tali principi. La consultazione pubblica procederà a un riesame di questi principi e accorgimenti, in particolare alla luce dei recenti sviluppi tecnologici.

L'articolo 2 bis della direttiva prevede che gli Stati membri assicurino la libertà di ricezione e non ostacolino la ritrasmissione sul proprio territorio di trasmissioni provenienti da altri Stati membri per ragioni attinenti a settori coordinati dalla presente direttiva. Tuttavia gli Stati membri possono, in via provvisoria, derogare a tale disposizione qualora una trasmissione televisiva proveniente da un altro Stato membro violi in misura manifesta, seria e grave gli articoli 22 e 22 bis. In tal caso lo Stato membro interessato è obbligato in particolare a notificare per iscritto le proprie intenzioni all'emittente televisiva interessata e alla Commissione. Inoltre esso è tenuto a procedere a consultazioni con lo Stato membro che effettua la trasmissione e con la Commissione. La consultazione pubblica riesaminerà determinati aspetti di tale deroga alla regola del paese d'origine, sulla quale si basa l'intera direttiva, comprese le questioni procedurali, ai fini di una loro eventuale chiarificazione.

Le disposizioni della direttiva sulla protezione dei minori e della dignità umana si applicano alla radiodiffusione televisiva, mentre quelle della raccomandazione del Consiglio sulla protezione dei minori e della dignità umana[80] contemplano tutti i servizi audiovisivi e d'informazione, compresi quelli in linea. Il 20 febbraio 2002 il Parlamento europeo ha adottato una relazione[81] sul rapporto di valutazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativo all'applicazione della raccomandazione[82]. Tale relazione sottolinea l'importanza dell'approccio basato sull'autoregolamentazione in questo settore e invita tutti i soggetti in causa a proseguire i propri sforzi mirati a garantire la protezione dei minori e della dignità umana. Esso invita inoltre tutti gli Stati membri a definire un approccio che stabilisca dei criteri comunitari per la descrizione comparativa dei contenuti audiovisivi, lasciando tuttavia, viste le differenze culturali, la competenza per la valutazione dei contenuti al livello nazionale o regionale, pur armonizzando maggiormente i sistemi di valutazione dei vari mass media. Infine la relazione invita la Commissione ad elaborare un'altra relazione sull'attuazione della raccomandazione per misurare i progressi compiuti. La Commissione intende portare a termine questa nuova relazione di valutazione entro la fine dell'anno 2003, consentendo così il proseguimento dell'esame dell'articolazione tra le disposizioni pertinenti in materia di protezione dei minori della direttiva "televisione senza frontiere" e quelle previste dalla raccomandazione.

Il diritto di risposta

In applicazione del capitolo VI della direttiva, ogni persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla nazionalità, i cui legittimi interessi, in particolare l'onore e la reputazione, siano stati lesi a seguito di un'asserzione di fatto non conforme al vero contenuta in un programma, deve poter fruire di un diritto di rettifica o di misure equivalenti. La Commissione esaminerà l'attuazione delle disposizioni pertinenti della direttiva.

Tema 5: Aspetti legati all'attuazione

Gli Stati membri la cui competenza riguardo agli organismi di radiodiffusione è determinata dalle norme dell'articolo 2 della direttiva, il Comitato di contatto istituito presso la Commissione

(80) Raccomandazione del Consiglio del 24 settembre 1998 concernente lo sviluppo della competitività dell'industria dei servizi audiovisivi e d'informazione europei attraverso la promozione di strutture nazionali volte a raggiungere un livello comparabile ed efficace di tutela dei minori e della dignità umana, GU CE L 270 del 7.10.1998, pag.48.
http://europa.eu.int/comm/avpolicy/regul/new_srv/recom-intro_fr.htm

(81) http://www.europarl.eu.int/plenary/default_fr.htm

(82) Relazione di Christopher Beazley sul rapporto di valutazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativo all'applicazione della raccomandazione del Consiglio del 24 settembre 1998 sulla protezione dei minori e della dignità umana, COM(2001) 106 - C50191/2001 - 2001/2087(COS).
http://www.europarl.eu.int/plenary/default_fr.htm

dall'articolo 23 bis e le autorità nazionali di regolazione svolgono un ruolo essenziale nell'applicazione della direttiva "televisione senza frontiere". In tale contesto essi partecipano, nell'ambito delle rispettive competenze e del principio di sussidiarietà, al raggiungimento degli obiettivi della direttiva e, più generalmente, del Trattato.

1. Determinazione dell'autorità competente e del diritto applicabile

A norma dell'articolo 2 bis della direttiva "televisione senza frontiere", gli Stati membri sono tenuti ad assicurare la libertà di ricezione e non ostacolare la ritrasmissione sul proprio territorio di trasmissioni televisive provenienti da altri Stati membri per ragioni attinenti ai settori coordinati dalla direttiva (applicazione della regola dello Stato d'origine).

Al fine di determinare la competenza in relazione agli organismi di radiodiffusione, l'articolo 2 applica il criterio dello "stabilimento" come criterio principale (insieme ad una serie di criteri materiali a titolo secondario). Si procederà al riesame di tali criteri alla luce della pratica invalsa e della più recente giurisprudenza della Corte di giustizia, e segnatamente all'efficacia dei criteri secondari di cui all'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva.

2. Comitato di contatto

Il Comitato di contatto istituito dalla Commissione per mezzo dell'articolo 23 bis della direttiva "televisione senza frontiere" svolge un ruolo essenziale nell'applicazione delle disposizioni di tale direttiva da parte degli Stati membri e rappresenta una ribalta privilegiata soprattutto per lo scambio di punti di vista e di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri nonché tra gli stessi Stati membri.

Seguendo l'invito formulato nelle conclusioni approvate dal Consiglio l'11 novembre 2002, sotto la Presidenza della Danimarca, la Commissione associerà strettamente il Comitato di contatto nel quadro dell'attuazione del presente programma di lavoro. Inoltre essa rifletterà sull'opportunità di rafforzare le competenze del Comitato nel quadro dell'attuazione dell'articolo 3 bis della direttiva, relativo all'accesso agli eventi di particolare rilevanza per la società (applicazione del principio di riconoscimento reciproco).

3. Ruolo delle autorità nazionali di regolazione

Le consultazioni svolte a livello europeo hanno condotto la Commissione a proporre delle linee direttive per lo sviluppo di istituzioni di regolamentazione nazionale nel settore audiovisivo. Nella sua comunicazione sui principi e orientamenti per la politica audiovisiva della Comunità nell'era digitale[83], la Commissione ha dunque precisato in particolare gli aspetti seguenti:

- le autorità per la regolamentazione devono essere indipendenti dal governo e dagli operatori;
- gli aspetti relativi al contenuto sono per loro natura nazionali, poiché direttamente e strettamente connessi con le esigenze culturali, sociali e democratiche di una determinata società; pertanto, in osservanza del principio di sussidiarietà, la regolamentazione del contenuto è anzitutto responsabilità degli Stati membri;
- la convergenza tecnologica richiede una cooperazione più intensa fra i diversi soggetti (infrastrutture di comunicazione, settore audiovisivo, concorrenza...);
- le autorità per la regolamentazione possono contribuire alla concezione e all'attuazione dell'autoregolamentazione.

(83) Comunicazione della Commissione del 14.12.1999 al Consiglio, al Parlamento, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni - Principi e orientamenti per la politica audiovisiva della Comunità nell'era digitale (COM(1999)657 def.)). http://europa.eu.int/comm/avpolicy/legis/key_doc/legispdffiles/av_fr.pdf

Nel quadro dell'attuazione della direttiva "televisione senza frontiere", la Commissione procederà a uno scambio di punti di vista sull'opportunità di rafforzare la cooperazione a livello europeo tra le diverse autorità nazionali di regolamentazione competenti in materia audiovisiva.

Tema 6: Questione non contemplata dalla direttiva - L'accesso a brevi estratti di avvenimenti che fanno parte di diritti esclusivi

Infine appare appropriato riflettere sull'eventualità di prevedere in avvenire delle disposizioni sull'accesso a brevi estratti di avvenimenti soggetti a diritti esclusivi.

In effetti, a differenza della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera del Consiglio d'Europa[84], la direttiva "televisione senza frontiere" non contiene simili disposizioni.

Nel tenere conto degli interessi in causa (organizzatori di avvenimenti, titolari di diritti, agenzie, organismi di radiodiffusione televisiva, pubblico) e del fatto che determinati Stati membri hanno già adottato disposizioni specifiche in materia, la necessità di assicurare il pluralismo delle fonti d'informazione impone di affrontare questa nuova questione al fine di valutare se l'assenza di disposizioni in seno alla Comunità ponga degli ostacoli al mercato interno.

III. CALENDARIO E AZIONI FUTURE

La Commissione ritiene che i principi e le linee direttive della politica audiovisiva della Comunità nell'era digitale, enunciati nella comunicazione[85] del 1999 rimangano validi. Allo scopo di valutare l'impatto delle recenti evoluzioni tecnologiche e dei mercati sull'attuazione della direttiva "televisione senza frontiere", e di analizzare le misure che potrebbero rivelarsi necessarie per rafforzare la coerenza dell'insieme della politica audiovisiva europea, la Commissione ha previsto le azioni seguenti.

Si rileva che la consultazione pubblica consentirà a tutte le parti interessate di inviare commenti scritti e di partecipare alle udienze pubbliche sui temi individuati nel presente programma di lavoro.

Calendario indicativo	**Azioni previste**
1° trimestre 2003	- Lancio di uno studio indipendente sull'impatto delle misure a livello comunitario e nazionale volte a promuovere la distribuzione e la produzione delle opere europee
	- Eventuale lancio di studi complementari ad hoc
marzo-maggio 2003	- Audizione delle parti interessate sui temi menzionati nel presente programma di lavoro
inizio di luglio 2003	- Termine per la consegna dei contributi scritti delle parti interessate sui temi menzionati nel presente programma di lavoro
3° trimestre 2003	- Adozione di una relazione di valutazione sull'attuazione della raccomandazione relativa alla protezione dei minori e della dignità umana[86]
fine 2003 – inizio 2004	- Adozione di una comunicazione sui risultati della consultazione pubblica ed eventuali proposte

(84) Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera (STE n. 132), Strasburgo, 05.05.1989 - Testo emendato dal Protocollo aggiuntivo (STE n. 171), del 1°.10.1998 ed entrato in vigore il 1°.03.2002 - http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Cadreprincipal.htm. Va rilevato che il campo di applicazione della Convenzione del Consiglio d'Europa diverge da quello della direttiva "Televisione senza frontiere" del Parlamento europeo e del Consiglio e contempla solo la circolazione transfrontaliera dei servizi televisivi.

(85) Comunicazione della Commissione del 14.12.1999 al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni - Principi e orientamenti per la politica audiovisiva della Comunità nell'era digitale (COM(1999)657 def.)) http://europa.eu.int/comm/avpolicy/legis/key_doc/legispdffiles/av_fr.pdf

(86) Raccomandazione del Consiglio del 24 settembre 1998 concernente lo sviluppo della competitività dell'industria dei servizi audiovisivi e d'informazione europea attraverso la promozione di strutture nazionali volte a raggiungere un livello comparabile e efficace di tutela dei minori e della dignità umana - http://europa.eu.int/comm/avpolicy/regul/new_srv/recom-intro_fr.htm

PAGINA BIANCA

DIRETTIVE

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE DEL 16 SETTEMBRE 2002 RELATIVA ALLA CONCORRENZA NEI MERCATI DELLE RETI E DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA (2002/77/CE) (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 86, paragrafo 3, considerando quanto segue:

1. La direttiva 90/388/CE della Commissione, del 28 giugno 1990, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni[1], modificata da ultimo dalla direttiva 1999/64/CE[2], è stata sostanzialmente modificata a più riprese. Poiché occorre ora apportarvi ulteriori modifiche, è opportuno che il testo della direttiva sia rifuso a fini di chiarezza.

2. Ai sensi dell'articolo 86 del trattato la Commissione ha il compito di vigilare sull'ottemperanza degli Stati membri alle disposizioni del diritto comunitario in rapporto alle imprese pubbliche e alle imprese che godono di diritti speciali o esclusivi. In forza dell'articolo 86, paragrafo 3, la Commissione può specificare e precisare gli obblighi derivanti dal suddetto articolo e, in tale contesto, fissare le condizioni necessarie per permetterle di assolvere efficacemente il compito di vigilanza assegnatole dal suddetto paragrafo.

3. La direttiva 90/388/CEE ha prescritto agli Stati membri di abolire i diritti speciali ed esclusivi per la fornitura di servizi di telecomunicazioni, inizialmente ad esclusione della telefonia vocale, delle comunicazioni via satellite e della radiotelefonia mobile, per poi instaurare gradualmente una piena concorrenza nel mercato delle telecomunicazioni.

4. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato una serie di ulteriori direttive sulla base dell'articolo 95 del trattato CE, volte principalmente all'instaurazione di un mercato interno dei servizi di telecomunicazioni attraverso la realizzazione della fornitura di una rete aperta e del servizio universale in un ambiente aperto e concorrenziale. È opportuno che dette direttive sia abrogate con effetto al 25 luglio 2003, data alla quale si applicherà il nuovo quadro normativo per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica.

5. Il nuovo quadro regolamentare per le comunicazioni elettroniche è costituito da una direttiva generale, la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro)[3] e da quattro direttive particolari: la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Con-

(1) GU L 192 del 24.7.1990, pag. 10.
(2) GU L 175 del 10.7.1999, pag. 39.
(3) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

siglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni)[4], la direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso)[5], la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale)[6] e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche)[7].

6. Alla luce degli sviluppi che hanno caratterizzato il processo di liberalizzazione e della graduale apertura dei mercati delle telecomunicazioni in Europa dal 1990, alcune definizioni contenute nella direttiva 90/388/CEE e nelle direttive che l'hanno modificata devono essere adeguate per aggiornarle ai più recenti sviluppi tecnologici nel settore delle telecomunicazioni o sostituite per tener conto della convergenza tra i settori della tecnologia dell'informazione, dei media e delle telecomunicazioni che si è manifestata negli ultimi anni. Occorre ove possibile chiarire la formulazione di talune disposizioni, per facilitarne l'applicazione, tenendo conto, se del caso, delle direttive pertinenti fondate sull'articolo 95 del trattato e prendendo atto dell'esperienza acquisita nel corso dell'applicazione della direttiva 90/388/CEE nelle sue versioni successive.

7. La presente direttiva fa riferimento ai "servizi di comunicazione elettronica" e alle "reti di comunicazione elettronica" anziché ai termini "servizi di telecomunicazioni" e "reti di telecomunicazioni" precedentemente usati. Queste nuove definizioni si sono rese necessarie per tenere conto del processo di convergenza tra i settori interessati, inglobando in un'unica definizione tutti i servizi e/o le reti di comunicazione elettronica che intervengono nella trasmissione di segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici (ossia reti fisse, radiomobili, televisive via cavo, satellitari). Occorre quindi riconoscere che la trasmissione e la diffusione di programmi radiofonici e televisivi è un servizio di comunicazione elettronica e che le reti utilizzate per tale trasmissione e diffusione sono, allo stesso modo, reti di comunicazione elettronica. Inoltre, va chiarito che la nuova definizione di reti di comunicazione elettronica copre anche le reti di fibre che consentono a terzi di trasmettere segnali avvalendosi delle proprie attrezzature di commutazione o di instradamento.

8. In questo contesto, va precisato che gli Stati membri sono tenuti ad abolire (qualora non vi abbiano ancora provveduto) i diritti esclusivi e speciali per la fornitura di tutte le reti di comunicazione elettronica, e non solo quelli relativi alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica, ed a consentire alle imprese di prestare tali servizi, fatte salve le disposizioni delle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE. La definizione di reti di comunicazione elettronica deve altresì implicare che gli Stati membri non possono limitare il diritto di un operatore di realizzare, ampliare e/o fornire una rete via cavo, con il motivo che la rete in questione può essere usata anche per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi. In particolare, diritti speciali o esclusivi che si traducano nella restrizione dell'uso delle reti di comunicazione elettronica per la trasmissione e la diffusione di segnali televisivi sono contrari all'articolo 86, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 43 (diritto di stabilimento) e/o con l'articolo 82, secondo comma, lettera b), del trattato CE in quanto hanno l'effetto di consentire ad un'impresa dominante di limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori. Restano tuttavia impregiu-

(4) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.
(5) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7.
(6) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.
(7) GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.